



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Casal Velino

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Codice meccanografico: SAIC8AN005 Codice fiscale: 84001620651

Via Quattro Ponti, 3 - 84040 - Casal Velino (SA) Telefax 0974 907118

e-mail: saic8an005@istruzione.it posta certificata: saic8an005@pec.istruzione.it sito web: www.icscasalvelino.gov.it

Prot.1058/I.1

Casal Velino, 18.03.2020

A tutto il personale, alle famiglie e alunni

AI DSGA

Alla RSU di Istituto

AI RLS di Istituto

Al sindaco del Comune di Casal Velino

Al sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento

All'USR Campania e ATP di Salerno

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

Oggetto: Chiusura uffici amministrativi dell'istituzione scolastica e erogazione servizi in modalità agile, salvo attività indifferibili da svolgersi in presenza, in attuazione del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020 in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*";

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che **la modalità di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza** di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, **dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che **spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio**

di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 279/08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale **la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;**

CONSIDERATO che **lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti** che possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio;

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito ***l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;***

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale ***le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*** Principio ripreso dalla Nota MIUR 351/12.03.2020 che ribadisce ***la necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;***

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che ***le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e limitano "la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale"; e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;***

VISTO che con Circolare n. 108 del 9 marzo 2020 il Dirigente scolastico aveva già disposto che **le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico fossero prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici** (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), come da DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020;

VERIFICATO che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata di fatto inesistente considerata l'impossibilità per i cittadini di muoversi se non per esigenze di lavoro, di prima necessità e rientro al domicilio di residenza (DPCM 9 Marzo);

PRESO ATTO che una buona parte del personale amministrativo in servizio risiede fuori Comune ed ha espresso disponibilità ad effettuare lavoro in modalità agile;

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare **prioritariamente** la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il

- carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e, nell'ultima settimana, regionale;
- VISTO il DL n. 18 17/03/2020 che all'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*)
- c.1 prevede che **“1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:**
- a) **limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;**
- b) **prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2.**
- c.2 prevede che: *La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
- Comma 3: Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), **le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.** Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
- VERIFICATO che non vi sono *attività indifferibili da rendere obbligatoriamente in presenza;* avendo la presente istituzione già provveduto ad organizzare l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, sebbene su turnazioni con attività in presenza, come da piano annuale delle attività del personale ATA 'integrato', predisposto dal DSGA in data 13.03.2020 (prot. 1041/II.6) e adottato dal Dirigente Scolastico con atto prot. 1056/II.5 del 14.03.2020;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);*
- VISTO l'art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta *l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;*
- VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico *l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;*
- VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- VERIFICATO che un organizzazione degli uffici in smart working non configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola e organizzato turni di reperibilità nel caso sorgesse una necessità indifferibile e si rendesse dunque necessario consentire l'accesso del personale agli uffici amministrativi;
- RITENUTO **di dover prioritariamente garantire e tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art.32 della Costituzione);**

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le piattaforme on-line e registro elettronico;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

VERIFICATO tra l'altro l'irreperibilità di DPI (dispositivi personali di protezione) quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto, in un momento di crescita esponenziale dei casi di contagio su tutto il territorio regionale;

PREVIA intesa con l'RSPP d'istituto;

PREVIA informativa al RLS dell'istituto;

SENTITO il DSGA

informa

le SS.LL. che, nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19 e nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, **fermo restando la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Istituto che comporterà la presenza sul luogo di lavoro di personale ATA, con il ricorso al contingente minimo individuato con il criterio della rotazione del personale** (come da turnazioni previste nel già citato prot. 1056/II.5 del 14.03.2020), la scrivente dirigente scolastica dell'IC di Casal Velino:

decreta

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:

la chiusura degli uffici amministrativi di questa istituzione scolastica a decorrere dalla data odierna e fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, "ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione"

Gli UFFICI AMMINISTRATIVI E LA DIRIGENZA RESTERANNO APERTI IN MODALITA' A DISTANZA: l'utenza potrà utilmente servirsi dei servizi online utilizzando i seguenti indirizzi di posta:

- saic8an005@istruzione.it

- saic8an005@pec.istruzione.it

Il presente provvedimento:

- reterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.icscasalvelino.edu.it
- ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Autieri